



COMUNE DI BITRITTO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

COPIA

Deliberazione Del Consiglio Comunale

n. 22 Data: 21-07-2021	OGGETTO: REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 06.08.2020. MODIFICA.
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **luglio**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bitritto, convocato in via ordinaria mediante appositi avvisi a norma di legge, in modalità " a distanza" tramite videoconferenza giusta atto del Presidente del Consiglio prot. N. 5457 del 24.03.2020 in seduta pubblica, per le ore 16:30 , si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale del Segretario, risultano presenti (**P**) n. 15 Consiglieri eletti ed assenti (**A**) n. 2, come di seguito rappresentato:

GIULITTO Giuseppe	P	VALENTE Francesco	P
Aresta Ernesto	P	DALESSANDRO Alma	P
LOCONTE Maria	P	CAPORUSSO Maria	P
PAPARELLA Sabino	P	MONTENEGRO Nicola	P
BRUNO Vitantonio	P	MUSCEO Filomena	P
COPPOLA SIMONE	A	MAFFEI Michele	P
CATELLA Natalia	A	SACINO Michele	P
PIERRI Marilena	P	ROMITA Giovanna Carmela	P
GUARNIERI Clemente	P		

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza, giusta atto del Presidente del Consiglio prot. N. 5457 del 24.03.2020 il Segretario Generale, Dr. Marida Urbano che cura la relativa verbalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole.

Bitritto, li 13-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Arpino Giovanni **

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole.

Bitritto, li 13-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Arpino Giovanni **

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.

Favorevole.

Bitritto, li 13-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott. Arpino Giovanni**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Primo punto all'ordine del giorno "Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 06.08.2020. Modifica."

Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella apre la seduta e, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'atto organizzativo prot.n.5457 del 24.03.2020, invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello.

Il Segretario Generale procede con l'appello alle ore 16.30 e risultano presenti da remoto il Sindaco, il Presidente del Consiglio, Paparella, i Consiglieri Aresta, Loconte, Bruno, Pierri, Guarnieri, Valente, Dalessandro, Caporusso, Montenegro, Musceo, Maffei, Sacino, Romita. Consiglieri presenti n. 15.

Sono altresì presenti in remoto il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Arpino, e il Revisore Unico dei Conti dott. Natrella.

Il Presidente apre la seduta e cede la parola al Consigliere Bruno.

Il Consigliere Bruno illustra la proposta di deliberazione evidenziando che i punti all'ordine del giorno della seduta consiliare sono connessi tra loro e che le modifiche che si intendono approvare al Regolamento Tari derivano dalla necessità di adeguarlo alla normativa comunitaria sulla nomenclatura e sulle tipologie di rifiuti.

Il Consigliere Montenegro evidenzia che, in sede di conferenza di capigruppo, è stata proposta la modifica alla percentuale di disabilità pari al 75%.

Il Consigliere Bruno comunica che è stato notificato ai consiglieri comunali un emendamento tecnico da parte del Responsabile del Servizio Finanziario riguardante la riduzione della quota variabile della Tari per alcune utenze domestiche, attraverso l'utilizzo di parte di trasferimenti statali relativi al COVID 19 per coprire il minor introito.

Il Consigliere Montenegro evidenzia che l'importo sarà decurtato per essere distribuito tra i beneficiari.

Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella, non essendoci altri interventi pone ai voti l'emendamento prot.n. 14015 del 19.07.2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, come disposto nel provvedimento prot.n. 5457 del 24.03.2020, da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 15 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Dalessandro Alma, Maria Caporusso, Nicola Montenegro, Musceo Filomena, Michele Sacino, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

DELIBERA

Di approvare l'emendamento prot.n. 14015 del 19 luglio 2021.

Il Presidente del Consiglio, Cons. S. Paparella, non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta n. 24/2021 come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, come disposto nel provvedimento prot.n. 5457 del 24.03.2020, da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 15 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Dalessandro Alma, Maria Caporusso, Nicola Montenegro, Musceo Filomena, Michele Sacino, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 24/2021.

Di seguito, il Presidente, Cons. S. Paparella pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, come disposto nel provvedimento prot.n. 5457 del 24.03.2020 da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 15 (Sindaco Giuseppe Giulitto, Ernesto Aresta, Maria Loconte, Sabino Paparella, Vitantonio Bruno, Marilena Pierri, Clemente Guarnieri, Francesco Valente, Dalessandro Alma, Maria Caporusso, Nicola Montenegro, Musceo Filomena, Michele Sacino, Michele Maffei, Romita Giovanna Carmela)

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 24 del 06/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamato il D.L. n. 99 del 30 giugno 2021, articolo 2 comma 4, pubblicato in G.U. n. 155 del 30 giugno, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese che ha differito al 31 luglio 2021 il termine (in precedenza fissato al 30 giugno) per l'approvazione delle delibere relative alle tariffe e al regolamento Tari.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, in data 24 giugno 2021 con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il ministro dell'economie e delle finanze è stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche che, per il Comune di Bitritto, è pari ad Euro 60.061,09. Tali risorse saranno ripartite alle categorie previste dall'articolo 24 c. 15 del regolamento tari oggetto di modifica e con apposito atto di indirizzo della Giunta che quantificherà la percentuale di riduzione.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nelle parti evidenziate **nell'allegato 1** alla presente proposta, efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

Visto l'incontro tra i capigruppo di maggioranza e opposizione tenutosi venerdì 9 luglio '21 ore 12.30 che ha condotto alla conferma, come già presente nel regolamento previgente, della misura dell'agevolazione Tari del 30% rivolta ai portatori di disabilità e da riconoscersi in presenza di una disabilità almeno pari al 75% .

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;

Con votazione resa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, come disposto nel provvedimento prot.n. 5457 del 24.03.2020 da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 15

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 36 articoli unitamente ai n. 2 allegati A bis) – B bis), che alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento, negli articoli modificati, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo;
- 4) di confermare:
la misura dell'agevolazione Tari del 30% rivolta ai portatori di disabilità e da riconoscersi in presenza di una percentuale di disabilità almeno pari al 75% .
- 5) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- 6) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Con votazione resa in forma palese per appello nominale da parte del Segretario Generale, come disposto nel provvedimento prot.n. 5457 del 24.03.2020 da n. 15 componenti presenti, di cui favorevoli n. 15

DELIBERA

- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marida Urbano

IL PRESIDENTE

F.to PAPARELLA Sabino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° Reg. Pubbl. 1045

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 05-08-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);


Bitritto, li 05-08-21

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Urbano Marida

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Li, 05-08-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Urbano Marida



COMUNE DI BITRITTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REVISORE UNICO

Verbale n. 2	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.07.2021 avente ad oggetto "Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio n. 24 del 06.08.2020. Modifica"
Data 13 Luglio 2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 16:00, il Revisore Unico dei Conti Dott. Nicola Natrella, presso il proprio studio, in riferimento alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.07.2021 avente ad oggetto **"Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio n. 24 del 06.08.2020. Modifica"** inizia i lavori per il rilascio del prescritto parere. Pertanto,

considerato che

1. il Comune di Bitritto è dotato di un proprio "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.08.2020 a seguito della disapplicazione del "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC" per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale prevedeva l'abolizione della IUC;
2. che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il sistema economico generale, mettendo in palese difficoltà finanziaria tutte le attività economiche, in particolare quelle che a seguito di atti emergenziali emessi dal governo centrale e/o regionale, hanno visto sospesa, ridotta o limitata la propria attività. Il tutto ha comportato una riduzione dei rifiuti che, a carattere eccezionale e straordinario, si traduce nella possibilità di ridurre il prelievo sulla TARI.
3. L'art. 6 del D.L. n. 73/2021 ha istituito un Fondo di Dotazione di 600 milioni di euro dedicato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione TARI a favore delle categorie economiche maggiormente penalizzate dall'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, datato 24 giugno 2021, al Comune di Bitritto è stata riconosciuta la somma di Euro 60.061,09 quale agevolazione concedibile alle utenze non domestiche e che la Giunta Comunale con atto di indirizzo determinerà la percentuale di riduzione da applicare alle suddette categorie economiche;
4. l'incontro tra i capigruppo di maggioranza e opposizione tenutosi venerdì 9 luglio '21 ore 12.30 ha condotto alla conferma, come già presente nel regolamento previgente, della misura dell'agevolazione Tari del 30% rivolta ai portatori di disabilità e da riconoscersi in presenza di una disabilità almeno pari al 75% confermando appunto l'agevolazione già esistente;
5. Il D.Lgs. n. 116 del 03.09.2020 ha apportato importanti modifiche al "Codice dell'ambiente" (D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006) con rilevanti riflessi sulla disciplina della gestione dei rifiuti da parte dei Comuni e conseguentemente sulla Tassa sui Rifiuti;

6. Per effetto di quanto sopra, nasce la necessità di procedere alla modifica del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che sia coerente col nuovo quadro normativo.

richiamato

l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali;

esaminata

la proposta di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, composto da n. 36 articoli più allegati, che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale giusta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale oggetto del presente parere;

vista

- la documentazione acquisita agli atti dell'organo di revisione, in particolar modo l'allegato 1 contenente tutte le modifiche apportate al Regolamento TARI;

visti altresì :

- i pareri "favorevole" di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Arpino;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

rilevata

la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente,


il Revisore dei conti


per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.07.2021 avente ad oggetto "**Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio n. 24 del 06.08.2020. Modifica**"

La seduta si è conclusa alle ore 18,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico
Dott. Nicola Natrella**





COMUNE DI BITRITTO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

REVISORE UNICO

Verbale n. 4 Data 19 Luglio 2021	OGGETTO: : Parere all'emendamento tecnico del Responsabile finanziario alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 avente ad oggetto " Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 06 agosto 2020. Modifica."
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 19.30, il Revisore Unico dei Conti Dott. Nicola Natrella, presso il proprio studio, in riferimento all'emendamento tecnico del Responsabile finanziario alla proposta di deliberazione di Consiglio n. 24 avente ad oggetto " Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 06 agosto 2020. Modifica." inizia i lavori per il rilascio del prescritto parere. Pertanto,

considerato che

1. il responsabile del Servizio Finanziario ha proposto un emendamento tecnico alla proposta di delibera n. 24 del 13 Luglio 2021 avente ad oggetto "**Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 06 agosto 2020. Modifica.**" riferimento protocollo n. 14015 del 19 Luglio 2021.
2. il richiamato emendamento è unicamente finalizzato all'inserimento del comma n. 16 dell'articolo n. 24 con il seguente testo " *Per il solo anno 2021 , sarà applicata d'ufficio un'agevolazione, alle utenze domestiche, con abbattimento della sola quota variabile della tassa dovuta per l'anno 2021 finanziata mediante le risorse in entrata previste dall'articolo 53 d.l. 73/2021. Tale agevolazione sarà ripartita ai nuclei familiari (composti da n. 2 componenti ad oltre 6 componenti) **non destinatari di altre agevolazioni previste dal regolamento Tari** (ad es: agevolazioni disabilità, unico occupante, compostaggio, domicilio digitale, esenzione per Isee fino ad € 3.000,00 ecc..). La ripartizione delle risorse sarà effettuata in maniera proporzionale, tra gli aventi diritto come sopra individuati e come meglio stabilito con atto di indirizzo della Giunta Comunale".*
3. *Il suddetto emendamento non rileva sotto il profilo economico-contabile e patrimoniale*

richiamato

l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali;

esaminato

l'emendamento del Responsabile del Servizio Finanziario alla proposta n. 24 del 13 luglio '21 di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti che non rileva sotto il profilo economico – contabile patrimoniale,

rilevata

la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente,

il Revisore dei conti

per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** sull'emendamento del Responsabile del Servizio Finanziario alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.07.2021 avente ad oggetto **"Regolamento TARI approvato con delibera di consiglio n. 24 del 06.08.2020. Modifica"**

La seduta si è conclusa alle ore 20,22.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Revisore Unico
Dott. Nicola Natrella



COMUNE DI BITRITTO
Citta' Metropolitana di Bari

SERVIZIO FINANZIARIO

*P.zza Leone n. 14 – 70020 Bitritto – P.Iva 00821080728
Tel. nn. 0803858208/209/210/211/244 – Fax n. 0803858227
e-mail: ragioneria@comune.bitritto.ba.it*

Bitritto, 19 luglio 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Revisore Unico – dr. Nicola Natrella

Oggetto: Emendamento tecnico alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13 Luglio 2021 avente ad oggetto “ Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 06 agosto 2020. Modifica.”

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13 luglio 2021 con la quale si intende modificare il regolamento Tari al fine di introdurre:

- a) le modifiche intervenute all'interno del Testo unico ambientale **D.lgs.n°116/2020** che ha recepito le direttive espresse in ambito comunitario e che ha apportando importanti modifiche al D.Lgs. n.152 del 2006 ossia al Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare,

nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati;

- b) le agevolazioni, **valevoli per il solo anno 2021**, alle utenze non domestiche colpite dalla crisi sanitaria Covid-19, agevolazioni che saranno finanziate con le risorse derivanti dall'art. 6 del 73/2021.

Viste le ulteriori risorse introdotte dal DL 73/2021 - art.53 in materia di Fondo solidarietà alimentare, pagamento canoni locazione e utenze . Tra quest'ultime, i Comuni avranno la facoltà di includere, tra le altre agevolazioni per il 2021, anche quelle relative alla Tari per le utenze domestiche così come chiarito e confermato da Anci ed Ifel.

Propone

Il seguente emendamento tecnico al regolamento Tari in corso di approvazione al fine di inserire il nuovo comma n. 16 dell'articolo n. 24 con il seguente testo:

*“ Per il solo anno 2021 , sarà applicata d'ufficio un'agevolazione, alle utenze domestiche, con abbattimento della sola quota variabile della tassa dovuta per l'anno 2021 finanziata mediante le risorse in entrata previste dall'articolo 53 d.l. 73/2021. Tale agevolazione sarà ripartita ai nuclei familiari (composti da n. 2 componenti ad oltre 6 componenti) **non destinatari di altre agevolazioni previste dal regolamento Tari** (ad es: agevolazioni disabilità, unico occupante, compostaggio, domicilio digitale, esenzione per Isee fino ad € 3.000,00 ecc..).*

La ripartizione delle risorse sarà effettuata in maniera proporzionale, tra gli aventi diritto come sopra individuati e come meglio stabilito con atto di indirizzo della Giunta Comunale”.

Al presente emendamento sarà rilasciato il parere di regolarità da parte dell'Organo di Revisione.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to digitalmente Giovanni Arpino

ALLEGATO 1) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24 DEL 06.08.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116

Articolo 1

(modifica dell'articolo 2)

Versione Attuale	Versione Modificata
-------------------------	----------------------------

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal vigente Regolamento comunale relativo al servizio di Igiene Urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza ed oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed c) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il Comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:

a) i rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 e.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 2 – Presupposto e ambito di applicazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

	<p>5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:</p> <p>a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);</p> <p>c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;</p> <p>d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; <p>e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;</p> <p>f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</p> <p>g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;</p> <p>h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;</p> <p>i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;</p> <p>j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di</p>
--	---

	<p>energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;</p> <p>k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;</p> <p>l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</p> <p>o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;</p> <p>p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;</p> <p>q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;</p> <p>r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;</p> <p>s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;</p> <p>t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;</p> <p>u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;</p> <p>v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.</p>
--	--

	<p>w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.</p> <p>x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p>
--	---

Articolo 2

(modifica dell'articolo 5)

Versione Attuale	Versione Modificata
<p>Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;</p> <p>b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>e) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, enti del terzo settore, enti non commerciali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili</p>	<p>Art. 5 - Presupposto e superficie per l'applicazione del tributo</p> <p>1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.</p> <p>3. Sono, altresì, imponibili, ancorché privi di utenze, le pertinenze delle utenze domestiche e gli altri immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D ed E.</p> <p>4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.</p> <p>5. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 27 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già</p>

<p>abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 e.e. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.</p> <p>4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Inoltre, per le utenze domestiche la medesima presunzione scaturisce direttamente dall'acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, invece, la medesima presunzione può, altresì, essere fondata sull'avvenuto rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>Sono, altresì, imponibili, ancorché privi di utenze, le pertinenze delle utenze domestiche e gli altri immobili rientranti nelle categorie catastali B, C, D ed E, ove non tassabili in base a diversa previsione normativa e salvo quanto previsto nel successivo comma 5.</p> <p>5. Per quanto concerne gli immobili a destinazione ordinaria rientranti nella categoria catastale A è possibile escludere l'attitudine alla produzione di rifiuti comprovando l'assenza di tutti gli elementi / circostanze di fatto indicati al precedente comma 4. Ai fini TARI il trattamento fiscale delle pertinenze degli anzidetti immobili (nel numero massimo di una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6, C7 segue quello dell'immobile di categoria A. Per quanto, invece, concerne le utenze non domestiche, oltre alla dimostrazione dell'assenza degli elementi di cui al precedente comma 4, è necessario, altresì, comprovare debitamente l'oggettiva impossibilità di utilizzo, anche potenziale, dell'immobile, per ogni possibile uso astrattamente suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo</p>	<p>dichiarate o accertate.</p> <p>6. Relativamente al computo della superficie assoggettabile al tributo attinente ad attività commerciali, artigianali e industriali è possibile escludere la superficie occupata da attrezzature/impianti funzionalmente destinati ad uso commerciale/industriale nel limite massimo del 20% rispetto alla superficie totale netta tassabile e con una franchigia minima del 5%. Tale computo metrico deve essere debitamente documentato da un tecnico abilitato mediante planimetria dei locali dalla quale si evincano in maniera dettagliata le superfici interessate e occupate dalle attrezzature/impianti adibiti alle attività commerciali/industriali. Tali variazioni devono essere denunciare secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento e avranno efficacia dal 1 Gennaio 2021 e avranno efficacia per le annualità successive. E' fatta salva la possibilità del Comune di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni dichiarate e di chiedere al contribuente la presentazione di qualsiasi documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.</p> <p>7. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:</p> <p>a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente così come disciplinato dall'articolo n. 21 del presente regolamento.</p> <p>b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;</p> <p>d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;</p> <p>e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;</p> <p>f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto,</p>
--	--

	<p>limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;</p> <p>g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;</p> <p>i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;</p> <p>j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;</p> <p>k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (<i>Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179</i>);</p> <p>l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione fino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;</p> <p>m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.</p> <p>8. La tassa rifiuti non si applica a:</p> <p>a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;</p> <p>b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di</p>
--	---

	<p>cui sopra;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate; d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (es: perizia tecniche giurate redatte da tecnici abilitati, rilievi fotografici); e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso. f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; i) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione; j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: <ul style="list-style-type: none"> - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; l) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso; m) locali, in uso ad associazioni senza fini di lucro, iscritte all'Albo comunale delle Associazioni del Comune per lo svolgimento di dimostrate e certificate attività di pubblica utilità a favore del territorio; n) esenzione totale per locali adibiti all'attività dell'Arma dei Carabinieri, compresi gli alloggi di servizio. <p>6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.</p>
--	--

	<p>7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.</p>
--	---

Articolo 3

(abrogazione dell'articolo 7 e 8)

Versione Attuale	Versione Modificata
<p>Art. 7 – Locali ed aree non soggetti al tributo</p> <p>1. — Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:</p> <p>a) — le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui al precedente art. 5, comma 4;</p> <p>b) — le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>e) — i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;</p> <p>d) — le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;</p> <p>e) — le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;</p> <p>f) — le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;</p> <p>g) — per gli impianti di distribuzione dei carburanti:</p> <p>— le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;</p>	<p>Abrogato dal 01.01.2021</p>

—— le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

—— le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) —— gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

j) locali, in uso ad associazioni senza fini di lucro, iscritte all'Albo comunale delle Associazioni del Comune per lo svolgimento di dimostrate e certificate attività di pubblica utilità a favore del territorio;

k) esenzione totale per locali adibiti all'attività dell'Arma dei Carabinieri, compresi gli alloggi di servizio.

2. —— Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. In particolare, nel caso di non assoggettabilità al tributo per produzione di rifiuti in misura non apprezzabile, è necessario produrre una relazione che espliciti il processo di produzione dei rifiuti accompagnato da relativa perizia giurata.

3. —— Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per la violazione dichiarativa.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. —— Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. È possibile considerare, quale superficie tassabile, quella risultante dalla visura catastale come superficie ai fini della tassa sui rifiuti, salvo misurazione fisica della superficie tassabile ad opera di personale incaricato dall'Ufficio Tributi.

2. —— Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge 147/2013, ai

<p>fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, ovvero quella risultante dalla visura catastale ai fini della tassa sui rifiuti.</p> <p>4. — La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>5. — Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.</p> <p>6. Relativamente al computo della superficie assoggettabile al tributo attinente ad attività commerciali, artigianali e industriali è possibile escludere la superficie occupata da attrezzature/impianti funzionalmente destinati ad uso commerciale/industriale nel limite massimo del 20% rispetto alla superficie totale netta tassabile e con una franchigia minima del 5%. Tale computo metrico deve essere debitamente documentato da un tecnico abilitato mediante planimetria dei locali dalla quale si evincano in maniera dettagliata le superfici interessate e occupate dalle attrezzature/impianti adibiti alle attività commerciali/industriali. Tali variazioni devono essere denunciate secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento e avranno efficacia, limitatamente alle variazioni intervenute nel corso dell'annualità 2020, dal 1 Gennaio 2021 e avranno efficacia per le annualità successive. E' fatta salva la possibilità del Comune di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni dichiarate e di chiedere al contribuente la presentazione di qualsiasi documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.</p>	
--	--

Articolo 5

(modifica dell'articolo 23 aggiunta dei commi 5 – 6 – 7 in grassetto)

Versione Attuale	Versione Modificata
------------------	---------------------

<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche e agevolazioni per avvio al recupero</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti quali - quantitativamente assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa a condizione che i richiedenti dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.</p> <p>2. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20 % della quota variabile del tributo.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.</p> <p>4. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che nella relativa richiesta siano riportati gli estremi del titolo autorizzatorio e che lo stesso preveda un uso stagionale o ricorrente non superiore a 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.</p>	<p>Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche e agevolazioni per avvio al recupero</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciale e pericolosi tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa a condizione che i richiedenti dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali.</p> <p>2. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20 % della quota variabile del tributo.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.</p> <p>4. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che nella relativa richiesta siano riportati gli estremi del titolo autorizzatorio e che lo stesso preveda un uso stagionale o ricorrente non superiore a 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana.</p> <p>5. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>6. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p> <p>7. Per le utenze non domestiche di cui al comma 5 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>
--	---

--	--

Articolo 6

(introduzione dell'articolo 23 - bis)

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC ai seguenti indirizzi: [Ufficio Ambiente: poliziamunicipale@pec.comune.bitritto.ba.it e all'Ufficio tributi: finanziario@pec.comune.bitritto.ba.it] utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 Maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato C al presente regolamento, da presentare tramite PEC ai seguenti indirizzi: [Ufficio Ambiente: poliziamunicipale@pec.comune.bitritto.ba.it e all'Ufficio tributi: finanziario@pec.comune.bitritto.ba.it], a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti

dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 7

(modifica dell'articolo 24 comma 4 e aggiunto comma 15)

Versione Attuale	Versione Modificata
Art. 24 - Ulteriori riduzioni di Tariffa	Art. 24 - Ulteriori riduzioni di Tariffa
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti agevolazioni, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe ridotte: 2. Abitazione con unico occupante: riduzione del 20%; 3. Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%; 4. Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalla competenti strutture pubbliche: riduzione del 30%; 5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. 6. Si riconosce una riduzione all'intestatario di un'utenza TARI che abbia adottato un cane randagio ritrovato sul territorio comunale, detenuto presso il canile comunale. 7. L'adottante titolare dell'utenza TARI dovrà essere in regola con gli obblighi tributari del comune di Bitritto. 8. L'adozione è completamente gratuita e prevede per il soggetto adottante una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari ad € 100,00 una tantum da riconoscersi nell'avviso di pagamento dell'anno di adozione e per un massimo di due cani nell'arco di tre annualità. In caso di incapienza lo sconto sarà riportato nell'annualità successiva. 9. L'ufficio comunale preposto verificherà periodicamente le condizioni di detenzione del cane. 10. E' prevista una riduzione del 10% del tributo dovuta nel caso di elezione di domicilio digitale (comunicazione all'ufficio tributi del proprio indirizzo pec per la ricezione di ogni comunicazione in forma di posta certificata). <u>Il comune potrà mettere a disposizione delle pec gratuite a coloro che ne facciano richiesta autorizzando all'utilizzo del domicilio digitale.</u> Tale riduzione sarà valida unicamente per il primo anno di attivazione. 11. E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti agevolazioni, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe ridotte: 2. Abitazione con unico occupante: riduzione del 20% - decorrenza riduzione: inizio/variazione occupazione con validità per le annualità successive; 3. Abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero : riduzione del 20% - decorrenza riduzione: inizio/variazione occupazione con validità per le annualità successive; 4. Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap con invalidità minima a partire dal 75% (compreso) risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalla competenti strutture pubbliche: riduzione del 30% Decorrenza agevolazione: dalla data di presentazione dell'istanza e con obbligo di conferma annuale dei requisiti mediante presentazione di apposita istanza di conferma degli stessi; 5. Esenzione della TARI a favore di nuclei residenti già regolarmente iscritti in tassa da almeno dodici mesi e la cui dichiarazione Isee ordinario dell'anno in corso (e non corrente con validità di sei mesi), attesti un valore inferiore o uguale a 3.000 euro. La suddetta agevolazione non trova applicazione in caso di recupero di annualità pregresse. La richiesta di esenzione è da ritenersi valida se presentata entro i termini e modalità stabiliti dall'articolo 25 comma 3. 6. Si riconosce una riduzione all'intestatario di un'utenza TARI che abbia adottato un cane randagio ritrovato sul territorio comunale, detenuto presso il canile comunale; - decorrenza agevolazione dal 01 Gennaio anno successivo all'istanza di detenzione; 7. L'adottante titolare dell'utenza TARI dovrà essere in regola con gli obblighi tributari del comune di Bitritto. 8. L'adozione è completamente gratuita e prevede per il soggetto adottante una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari ad € 100,00 una tantum da riconoscersi nell'avviso di pagamento

<p>dell'esenzione/riduzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.</p> <p>12. Ulteriori forme di esenzione, agevolazione e modalità applicative delle stesse, anche a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico, possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.</p> <p>13. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.</p> <p>14. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.</p>	<p>dell'anno di adozione e per un massimo di due cani nell'arco di tre annualità. In caso di incapienza lo sconto sarà riportato nell'annualità successiva.</p> <p>9. L'ufficio comunale preposto verificherà periodicamente le condizioni di detenzione del cane.</p> <p>10. E' prevista una riduzione del 10% del tributo dovuta nel caso di elezione di domicilio digitale (comunicazione all'ufficio tributi del proprio indirizzo pec per la ricezione di ogni comunicazione in forma di posta certificata). Tale riduzione sarà valida unicamente per il primo anno di attivazione.</p> <p>11. E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione/riduzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.</p> <p>12. Ulteriori forme di esenzione, agevolazione e modalità applicative delle stesse, anche a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico, possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.</p> <p>13. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.</p> <p>14. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio Comunale proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.</p> <p>15. In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021 sarà applicata un riduzione d'ufficio da quantificare sulla 4° rata della tassa anno 2021 sia della quota fissa che variabile per le utenze non domestiche, in funzione e nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 6 DL 73/2021, alle sole categorie di seguito indicate e interessate dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria Covid-19:</p> <p>a) categoria 1; b) categoria 4 – solo impianti sportivi; c) categoria 7; d) categoria 8; e) categoria 11 – escluse banche ed istituti di credito; f) categoria 17; g) categoria 18; h) categoria 19; i) categoria 20; l) categoria 21; m) categoria 22; n) categoria 23; o) categoria 24.</p> <p>Per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata dalle risorse derivanti dall'art. 6 del 73/2021.</p> <p>La percentuale di riduzione sarà definita in sede di assegnazione definitiva delle risorse in entrata previste dall'articolo 6 DL 73/2021 e in maniera proporzionale tra gli aventi diritto e come meglio sarà stabilito con atto di indirizzo della Giunta</p>
---	--

	Comunale.
--	-----------

Articolo 8

(modifica dell'articolo 25 comma 3 ed introduzione del comma n. 5)

Versione Attuale	Versione Modificata
<p>Art. 25 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni.</p> <p>1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.</p> <p>2. Le misure attinenti a fattispecie di riduzione, agevolazione o esenzione avranno una validità esclusivamente per l'anno solare di riferimento e saranno erogate previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni.</p> <p>3. Le richieste di riduzione dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata A/R o pec su modulistica predisposta dal Comune dal 1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, ritenendo prive di effetto le richieste pervenute al di fuori di tale periodo.</p> <p>4. Qualora le risorse finanziarie, fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, non dovessero risultare sufficienti in relazione al numero delle istanze presentate, si procederà con la formazione di una graduatoria finale per individuare i beneficiari dell'agevolazioni in base ai criteri stabiliti sempre dal Consiglio Comunale.</p>	<p>Art. 25 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni.</p> <p>1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.</p> <p>2. Le misure attinenti a fattispecie di riduzione, agevolazione o esenzione avranno una validità esclusivamente per l'anno solare di riferimento e saranno erogate previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni.</p> <p>3. Le richieste di esenzione per disagio economico sociale dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo oppure tramite raccomandata A/R o pec su modulistica predisposta dal Comune dal 1 novembre al 31 dicembre di ciascun anno, ritenendo prive di effetto le richieste pervenute al di fuori di tale periodo e avranno efficacia dal 01 gennaio dell'anno successivo (Es. Istanza presentata 30/12/2021 – decorrenza beneficio 01/01/2022 ecc.).</p> <p>4. Qualora le risorse finanziarie, fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, non dovessero risultare sufficienti in relazione al numero delle istanze presentate, si procederà con la formazione di una graduatoria finale in base alla condizione economica evidenziate nel modello Isee ordinario per individuare i beneficiari dell'agevolazioni in base ai criteri stabiliti sempre dal Consiglio Comunale.</p> <p>5. Nessuna fattispecie agevolativa potrà avere efficacia retroattiva.</p>

Articolo 9

(modifica dell'articolo 33 comma 2)

Versione Attuale	Versione Modificata
<p>Art. 33 – Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 27, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 (dodici/00) per anno d'imposta.</p>	<p>Art. 33 – Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 12,00 (dodici/00) per anno d'imposta.</p>

Articolo 10

(modifica dell'articolo 35 comma 1)

Versione Attuale	Versione Modificata
<p>Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni</p> <p>1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per i seguenti art.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 8 comma 6 - - Art. 15 comma 6; - Art. 15 comma 2; - Art. 24 comma 6; - Art. 24 comma 10 	<p>Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni</p> <p>1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per i seguenti art.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 15 comma 2; - Art. 15 comma 6; - Art. 24 comma 6; - Art. 24 comma 10

Articolo 11
(modifica Allegato A)

Versione Attuale	Versione Modificata
------------------	---------------------

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

ALLEGATO A bis)

ALLEGATO L quater : Elenco rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2). (tra parentesi il relativo codice EER)

- RIFIUTI ORGANICI
 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108)
 - Rifiuti biodegradabili (200201)
 - Rifiuti dei mercati (200302)
- CARTA E CARTONE
 - Imballaggi in carta e cartone (150101)
 - Carta e cartone (200101)
- PLASTICA
 - Imballaggi in plastica (150102)
 - Plastica (200139)
- LEGNO
 - Imballaggi in legno (150103)
 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 (200138)
- METALLO
 - Imballaggi metallici (150104)
 - Metallo (200140)
- IMBALLAGGI COMPOSITI
 - Imballaggi materiali compositi (150105)
- MULTIMATERIALE
 - Imballaggi in materiali misti (150106)
- VETRO
 - Imballaggi in vetro (150107)
 - Vetro (200102)
- TESSILE
 - Imballaggi in materia tessile (150109)
 - Abbigliamento (200110)
 - Prodotti tessili (200111)
- TONER
 - Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (080318)
- INGOMBRANTI
 - Rifiuti ingombranti (200307)
- VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE
 - Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128)
- DETERGENTI
 - Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (200130)
- ALTRI RIFIUTI
 - Altri rifiuti non biodegradabili (200203)
- RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI
 - Rifiuti urbani indifferenziati (200301)

<ul style="list-style-type: none"> - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l'informatica. <p>Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti delle cucine; - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, - rifiuti ingombranti - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; - indumenti e lenzuola monouso; - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi - pannolini pediatrici e i pannoloni, - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi. 	
--	--

Articolo 12

(modifica Allegato B)

Versione Attuale	Versione Modificata
------------------	---------------------

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi con ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

ALLEGATO B bis)

ALLEGATO L quinquies : Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1 , lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. (...) abrogato
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
- 29.a. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29.b. Banchi di mercato generi misti
30. Discoteche, night club.

NOTA BENE : Sono escluse le attività industriali con capannoni di produzione e le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

La categoria 20 (seppure abrogata) è stata indicata in elenco per confermare l'attuale numerazione informatizzata della categorie.

Sezione 3- SUPERFICI OCCUPATE classificate in base alla destinazione d'uso (al netto dei muri):

SPECIFICA PER TIPOLOGIA DI LOCALI IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO	SUPERF.CALPESTABILE TOTALE in MQ	<i>Note eventuali del compilatore</i>	<i>Note eventuali del comune</i>
UFFICI (di attività produttive e di aziende, ma anche di aziende, agenzie, banche, studi professionali, uffici pubblici, studi e ambulatori medici), ARCHIVI, SALE RIUNIONI, ATRI, RECEPTION, CORRIDOI, SALE DI ATTESA, SPOGLIATOI, BAGNI, INFERMERIE, LOCALI E AREE DI RISTORO, MENSA AZIENDALE INTERNA, VANI SCALA, AULE DIDATTICHE (non edifici scolastici), LOCALI CONFERENZA, SEDI ASSOCIATIVE, SEDI AMMINISTRATIVE/LEGALI, ALTRI LOCALI SIMILARI E DI SERVIZIO			
NEGOZI, LOCALI ADIBITI ALLA VENDITA, SPAZI COMMERCIALI (di piccola, media e grande dimensione), SUPERMERCATI, IPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI, GRANDE DISTRIBUZIONE, ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, SALE MUSEALI E CINEMATOGRAFICHE, EDIFICI SCOLASTICI			
BOTTEGHE ARTIGIANALI (es. di parrucchiere, sartoria, calzolaio, falegname, elettricista)			
LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BENVADE (bar, ristoranti, mense aperte al pubblico) e ALBERGHI CON O SENZA RISTORANTE CASE DI CURA O DI RIPOSO, OSPEDALI (allegare dettaglio specifico delle superfici)			
LOCALI E STABILIMENTI DI PRODUZIONE E DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, OFFICINE, CARROZZERIE, LABORATORI			
MAGAZZINI DI MERCI, MATERIE PRIME, SEMILAVORATI DA REINTRODURRE NELLA LAVORAZIONE , funzionalmente ed esclusivamente connessi al ciclo produttivo e direttamente connessi al processo produttivo, anche se collocati in area scoperta operativa, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali			
MAGAZZINI DI PRODOTTI FINITI e SEMILAVORATI DESTINATI ALLA VENDITA , funzionalmente ed esclusivamente connessi al ciclo produttivo e direttamente connessi al processo produttivo, anche se collocati in area scoperta operativa, occupati da prodotti merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali			
MAGAZZINI DI MERCI, PRODOTTI FINITI e SEMILAVORATI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE O ALLA VENDITA , <u>non connessi al ciclo produttivo, oppure connessi al ciclo produttivo ma occupati da materie prime e/o merci e/o prodotti merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti urbani, la cui lavorazione genera comunque rifiuti urbani</u> , anche se collocati in area scoperta operativa,			
AUTORIMESSE E DEPOSITI LOGISTICI, DEPOSITI CONTO TERZI SENZA LAVORAZIONI, LOCALI DI RIMESSAGGIO, PARCHEGGI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE SOTTERRANEI, A TERRA E FUORI TERRA			
LOCALI E VOLUMI TECNICI (es. locali tecnici senza presenza umana, caveau, silos) LOCALI IN CUI SI PRATICA ATTIVITA' SPORTIVA , esclusi spogliatoi, tribune, atri, corridoi, servizi ecc. da indicare nella sezione uffici e LOCALI IN CUI SI PRATICA IL CULTO escluse canoniche, servizi, uffici, altri da indicare nella sezione uffici.			
AREE SCOPERTE OPERATIVE da descrivere:			
ALTRI LOCALI ED AREE , coperte e scoperte, diversi dai precedenti, da descrivere:			
ALLEGARE: PLANIMETRIA	TOTALE MQ		

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di accettare il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. I dati personali forniti sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. b, c, e GDPR, al fine di effettuare verifiche ed attività precontrattuali e contrattuali e per l'esecuzione degli obblighi e l'esercizio dei diritti derivanti. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati acquisiti e saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare e del Responsabile del trattamento previamente autorizzati ed adeguatamente istruiti, Titolare del trattamento è il Comune.

Il sottoscritto, preso atto delle sanzioni per l'omissione o infedele compilazione del presente modulo di denuncia e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, relative ad eventuali dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 e 38 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto riportato corrisponde al vero. Si allega fotocopia carta identità.

Data, _____

Timbro e Firma _____